

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INNAMORATO, FABBRI, CUTRERA, PIERRI, SCEVAROLLI, PEZZULLO e CALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1990

Nuove norme in materia di fitofarmaci

ONOREVOLI SENATORI. – I problemi connessi all'uso errato dei presidi chimici in agricoltura hanno portato alla necessità di provvedere con una legge a difesa della salute di tutti i cittadini e dei consumatori e, più in generale, dell'ambiente.

I sistemi di controllo sui prodotti immessi al consumo non si sono dimostrati sufficienti ad evitare o almeno a contenere la presenza di antiparassitari in quantità superiore ai limiti massimi consentiti nei prodotti alimentari, freschi o conservati, e di conseguenza si è dimostrato assolutamente inadatto il sistema di autocontrollo da parte dei produttori che, fino ad oggi, avrebbe dovuto garantire il rispetto delle norme.

Al fine di porre un accettabile limite al fenomeno dell'abuso di presidi chimici da parte dei produttori agricoli, si è predisposto il presente disegno di legge che regola-

menta e consente di controllare l'uso all'origine dei prodotti in questione.

Il sistema di controllo che si prevede si articola su tre fasi distinte, connesse tra loro:

1) fissati i limiti massimi unitari di presidi chimici, sia presenti sui prodotti che immissibili nell'ambiente nell'arco di un anno, chi intende farne uso deve disporre di un «libretto di campagna» sul quale sono riportate le superfici aziendali e le colture impegnate;

2) l'acquisto e quindi l'uso di detti prodotti è subordinato alla presentazione di una «ricetta», rilasciata da professionisti autorizzati o abilitati, i quali, nel rispetto dei limiti massimi fissati, determinano qualitativamente e quantitativamente il fabbisogno aziendale e ne autorizzano l'acquisto riportando sul libretto di campagna, per ogni «ricetta» rilasciata, il quantitativo autorizzato;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) la vendita dei presidi chimici può avvenire solo su presentazione di «ricetta» specifica ed i venditori sono obbligati a tenere uno specifico registro di carico, il cui scarico è dato dalla somma delle ricette ritirate all'atto della vendita.

Il sistema di controllo esposto, che può risultare apparentemente laborioso per il singolo produttore - ma non lo è più della

procedura necessaria per l'acquisto di una specialità medicinale per uso umano - si semplifica molto nel caso della costituzione di consorzi volontari per la lotta fitopatologica. Strumenti, questi ultimi, con i quali le Regioni potranno realizzare una effettiva politica di controllo dell'uso dei prodotti chimici in agricoltura, in particolare per la razionale riduzione del loro uso senza compromettere il risultato economico delle produzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le autorizzazioni relative alla produzione, al commercio, alla vendita dei fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, hanno una durata massima di cinque anni.

Art. 2.

1. I limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o l'immissione al consumo di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono definiti, nei limiti fissati dalla corrispondente normativa comunitaria, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Col medesimo procedimento di cui al comma 1 sono definiti i limiti massimi di impiego dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati appartenenti alla I e II classe tossicologica per unità di superficie, in ragione delle caratteristiche geologiche e climatologiche e delle colture interessate.

Art. 3.

1. Gli imprenditori agricoli sono obbligati alla tenuta di un libretto di campagna, rilasciato dalla Regione o dagli enti delegati, e conforme a modelli approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sul quale devono essere dichiarate, ai fini della presente legge, a cura e responsabilità del titolare dell'impresa, la estensione e la tipologia delle colture, e la natura, la quantità e la data di ciascun trattamento.

2. Chi omette di tenere il libretto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tali

importi potranno essere variati ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro del tesoro, secondo l'evoluzione del tasso di inflazione.

3. Le dichiarazioni mendaci o false sono punite con l'ammenda da lire 250.000 a lire 5.000.000.

Art. 4.

1. I presidi sanitari appartenenti alle classi I e II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, soltanto a coloro che presentino apposita ricetta rilasciata da dottori agronomi, da periti agrari o agrotecnici. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. Tali importi potranno essere maggiorati, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità d'intesa col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono determinati:

a) i requisiti di formazione richiesti ai dottori agronomi per essere autorizzati al rilascio delle ricette;

b) la durata, i contenuti, le modalità di frequenza e di esame di speciali corsi di formazione per i periti agrari e gli agrotecnici che intendano conseguire l'abilitazione al rilascio delle ricette, promossi a cura delle Regioni d'intesa con università e istituti di ricerca;

c) le caratteristiche delle ricette.

3. Le ricette possono essere rilasciate solo dietro presentazione del libretto di campagna.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, approvato l'11 settembre 1987 dalla Commissione di cui

all'articolo 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, in collaborazione con le Regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, promuovono la costituzione di consorzi volontari tra imprenditori agricoli per il controllo e la razionalizzazione dei presidi sanitari e dei fitofarmaci.

3. I consorzi possono in particolare provvedere all'acquisto dei presidi, al trattamento delle colture, al recupero dei relativi contenitori ed imballaggi, alla fornitura di assistenza tecnica.

4. Al fine di promuovere la costituzione dei consorzi, le Regioni possono concedere contributi per le spese di gestione, per l'acquisto di apparecchiature di trattamento e di controllo, per l'assunzione di dottori agronomi, nonché periti agrari ed agrotecnici abilitati. I contributi sono accordati in misura maggiore ai consorzi che si impegnano alla realizzazione di programmi di progressiva riduzione dell'impiego di fitofarmaci e prodotti assimilati.